

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
*Direzione generale della Motorizzazione
e della Sicurezza del Trasporto Terrestre*

Roma, 04.02.2004

Prot. n. 5081/M362

Agli Uffici Provinciali della M.C.T.C.

LORO SEDI

Ai Coordinatori della M.C.T.C.

LORO SEDI

Ai C.P.A.

LORO SEDI

All' Assessorato ai Trasporti,

della Regione Siciliana

Via Notarbartolo, 9

PALERMO

Alla Provincia Autonoma di Trento

Motorizzazione Civile

Lungoadige S Nicolò, 14

38100 TRENTO

Alla Provincia Autonoma di

Bolzano Alto Adige – Rip.ne 38

Via Crispi, 8

BOLZANO

OGGETTO: Veicoli provenienti dalla Germania ed ivi classificati quadriciclo.

Pervengono da alcuni Uffici Provinciali segnalazioni di richieste di nazionalizzazione relative a veicoli di recente costruzione, che, originariamente provenienti dall'area nord-americana, sono stati immatricolati in Germania con classificazione "quadriciclo", fruendo, in base alle risultanze dei documenti ufficiali, di "permessi/autorizzazioni speciali" che hanno, in particolare, riguardato:

- 1) equipaggiamento con sistemi di limitazione della corsa del gas, al fine della riduzione delle prestazioni;
- 2) freno non operante su tutte le quattro ruote;
- 3) impianto frenante con dispositivo di azionamento separato per i due assi.

Per quanto riguarda il punto 1) si osserva che i sistemi di limitazione della corsa del gas non consentono, comunque, di limitare il valore di potenza massima del motore misurata secondo la normativa europea applicabile (Direttiva 95/1/CE, che prevede la rilevazione di tale dato al banco di prova e a piena ammissione del motore). Tali sistemi, pertanto, non possono essere presi in considerazione al fine del rispetto del limite di potenza massima del motore, fissato dalla norma europea a 15kW per l'inquadramento nella categoria dei quadricicli, nel caso in cui i veicoli siano stati dotati dal Costruttore di motore con potenza massima superiore a detto limite.

Per quanto riguarda i punti 2) e 3) si osserva che la normativa CE applicabile per la frenatura (direttiva 93/14CEE, punto 2.2.4.1. dell'allegato tecnico) prescrive, per i veicoli inquadrati nella categoria dei quadricicli, la presenza di un pedale di frenatura di servizio che agisca su tutte le ruote.

In tutti e tre i casi si ritiene che l'immissione in circolazione di veicoli con tali caratteristiche, difformi dalla normativa CE, costituisca, senz'alcun dubbio, un elemento di pericolo per la sicurezza della circolazione. Per tale motivo eventuali richieste di immatricolazione potranno essere accolte solo nel caso in cui si verifichino le seguenti condizioni:

- Caso 1): produzione, da parte degli interessati, di documentazione idonea a dimostrare che il valore di potenza massima del motore, misurato secondo la normativa europea applicabile (Direttiva 95/1/CE), non è superiore al limite fissato;

- Casi 2) e 3): riconduzione, ove possibile, del veicolo al pieno rispetto delle caratteristiche tecniche richieste, a seguito di modifiche all'allestimento originale di fabbrica. Tali modifiche dovranno essere autorizzate dal Costruttore del veicolo con nulla-osta, indicante il numero di telaio del veicolo interessato e contenente la descrizione, opportunamente dettagliata, degli interventi tecnici necessari al fine di conseguire la conformità alla direttiva 93/14CEE. Il nulla-osta del Costruttore dovrà essere esibito in sede di visita e prova, unitamente alla dichiarazione dell'officina che ha effettuato le modifiche che attesti l'esecuzione delle modifiche stesse a perfetta regola d'arte ed in piena conformità alle istruzioni fornite dal Costruttore con il summenzionato nulla-osta.

Quanto sopra trova applicazione anche nei confronti di veicoli eventualmente già nazionalizzati, per i quali, pertanto, l'Ufficio Provinciale che ha provveduto all'immatricolazione disporrà la revisione straordinaria.

Appare opportuno sottolineare nuovamente che i veicoli cui si intende fare riferimento nella presente circolare sono esclusivamente quelli per i quali, dai documenti ufficiali, si rilevano annotazioni relative a "permessi/autorizzazioni speciali", accordati all'atto dell'immatricolazione nel Paese UE di origine per aspetti attinenti la sicurezza e la protezione ambientale. Conseguentemente, in assenza di tali elementi, l'immatricolazione dei veicoli di cui trattasi continuerà ad avvenire presumendo che l'immissione in circolazione nel Paese UE d'origine sia avvenuta nel rispetto della pertinente normativa tecnica.

Si invitano, infine, gli Uffici Provinciali interessati da richieste di nazionalizzazione del tipo in argomento, a trasmettere a questa Sede fotocopia della relativa documentazione, al fine di monitorare il fenomeno.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Dott. Ing. Amedeo FUMERO)